

# COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

## Provincia di Siena

### BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2008

Legge n. 431/1998, art. 11

“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 04.01.2001

Deliberazione della Giunta Regionale n. 258 del 07.04.2008

Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 24.04.2008

Il presente bando determina i criteri e le modalità di concessione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione a favore di nuclei familiari non assegnatari di alloggi comunali e di Edilizia Residenziale Pubblica che necessitano di interventi di sostegno in materia di abitazione.

## Il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

### RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2008.

#### **Art. 1 – requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data di pubblicazione del Bando**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residenti nel Comune di Colle di Val d'Elsa;
- 2) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel Comune di Colle di Val d'Elsa o nei Comuni limitrofi (lett. c), Tab. "A" della L.R. n. 96/1996, oppure non titolarità di diritti su alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore complessivo, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di questo Comune;
- 3) essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio sito nel Comune di Colle di Val d'Elsa, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, il cui canone incida:
  - a) in misura non inferiore al 14% sul valore ISE del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS (€ 11.521,12).
  - b) in misura non inferiore al 24% per valori di ISE compresi tra l'importo di due pensioni minime INPS e l'importo di € 26.000,00, per valori ISEE non superiori a € 14.120,00 (limite previsto per l'accesso all'E.R.P.) per il 2008, determinato con deliberazione Giunta Regionale n. 570/2007).

Tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e permanere per la durata di erogazione del contributo.

Il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non dovrà essere superiore a € 700,00= e se superiore verrà ricondotto a tale importo convenzionale.

In caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale, possono anche essere accettati contratti di locazione intestati a soggetti diversi dal richiedente.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della scadenza del presente bando, avente per oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;

nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali, in presenza di "ISE zero", o comunque incongrua, cioè nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare, dichiarati ai fini ISE, sia di importo inferiore al canone di locazione, è richiesta una autocertificazione circa le fonti di sostentamento;

per gli studenti universitari il reddito imponibile di riferimento è quello dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

- 4) essere in possesso di un patrimonio mobiliare ed immobiliare di valore non superiore a € 25.822,84 calcolato secondo le modalità di cui al successivo art. 4, punto b);

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo.

## **Art. 2 – nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente, il coniuge, i figli e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, oltre ad altre persone a carico ai fini IRPEF. I figli minori di 18 anni, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali.

## **Art. 3 – modalità di calcolo dei valori ISE e ISEE**

L'indicatore della situazione economica (ISE) è il valore che si desume dalla somma dei redditi (reddito complessivo ai fini IRPEF, redditi agrari ai fini IRAP e reddito delle attività finanziarie relative al patrimonio mobiliare determinato in base ai calcoli previsti dal D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs 130/2000) e dal patrimonio (valore del patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare, come definito dal D.Lgs 109/98 così come modificato dal D. Lgs 130/2000) nella misura del 20%.

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il valore che si desume dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla

specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata:

Numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

1. maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare
2. maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
3. maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66%
4. maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

#### **Art. 4 – determinazione della situazione economica e patrimoniale**

a) Sono accolte le domande dei soggetti che, alla data di scadenza del bando presentino certificazione ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

##### Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2008 (€ 11.521,12).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

##### Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2008 e l'importo di € 26.000,00.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 14.120,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. per il 2008 determinato con D.G.R. n. 570/2007).

b) Patrimonio mobiliare ed immobiliare:

la somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare, qualora superi la soglia di € 25.823,00, costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al bando e/o all'erogazione del contributo.

In analogia agli artt. 7 e 11 della L.R.T. n. 96/1996, ai fini della valutazione del possesso da parte del richiedente del requisito del reddito, qualora questo risulti inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il nucleo familiare, in fase di istruttoria potranno essere effettuati, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato.

#### **Art. 5 – Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

## Art. 6 – Documentazione

- a) I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) Non saranno accettate:
  - eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine della data di scadenza del presente bando;
  - eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche presentate posteriormente al termine di scadenza del bando.

## Art. 7 – Punteggi di selezione delle domande

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nella graduatoria distinti in fascia A e fascia B in base alle diverse percentuali di incidenza canone/ISE, e precisamente:

**Fascia A:** ISE del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS, il cui canone di locazione incida in misura non inferiore al 14% dell'ISE;

**Fascia B:** ISE del nucleo familiare non superiore a € 26.000,00, ISEE del nucleo familiare sino al limite previsto per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 14.120,00) il cui canone di locazione incida, invece, in misura non inferiore al 24% sul valore dell'ISE;

Nell'ambito di entrambe le fasce i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità attribuendo a ciascuna condizione di disagio punti 1:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni (compiuti entro la data di scadenza del bando);
- b) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità;
- c) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92);
- d) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico.

Il punteggio di cui sopra potrà essere cumulabile.

In ciascuna delle fasce, i soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della suddette priorità, sono ordinati sulla base del risultato derivante dal rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

$$\text{canone locazione/ valore ISE} = \text{Punteggio}$$

In subordine alle suddette priorità, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

Per ambedue le fasce, qualora esistano ancora ulteriori situazioni di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

In presenza di valore ISE nullo, o inferiore al canone di locazione corrisposto, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione.

In caso di valore ISE nullo l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio che attesti che il

soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, erogata sia sotto forma di contributi economici che di servizi erogati;

nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai Servizi Sociali, in presenza di valore ISE "zero" o comunque nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare, dichiarati ai fini ISE di importo inferiore al canone di locazione, l'erogazione del contributo è possibile in presenza di autocertificazione circa le fonti di sostentamento.

#### **Art. 8 – formazione e pubblicazione della graduatoria.**

##### a) Istruttoria delle domanda

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all' art. 7 del presente bando.

##### b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune, tramite l'apposita Commissione, procede all'adozione della graduatoria generale secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. Le graduatorie, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, sono approvate dalla Commissione comunale di cui all'art.4, legge Regione Toscana 45/1998 e sono pubblicate all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Entro il termine di pubblicazione è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra.

La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda e formula le graduatorie definitive, ripubblicandole all'Albo pretorio per altri 15 giorni.

Le graduatorie definitive esplicano la loro validità dal 1° giorno della pubblicazione.

#### **Art. 9– Entità del contributo**

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed il valore di certificazione ISE in corso di validità del nucleo familiare.

Il contributo è calcolato:

- per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza del canone e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS fino a un massimo di € 26.000,00 e con valori ISEE sino al limite previsto per l'accesso agli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino alla concorrenza del canone di locazione e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

In caso di contributo reale inferiore a € 50, non si procede all'erogazione del contributo.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

L'importo massimo ammissibile del contributo o comunque la quota spettante, come sopra determinata potrà essere modulata, e quindi eventualmente ridotta, in base alle effettive

risorse economiche disponibili al fine di consentire il soddisfacimento del maggior numero degli aventi diritto collocati in graduatoria.

Resta inteso, comunque, che il Comune, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, può decidere di destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate;

Il contributo è erogato ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo decorrente dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, integrate con risorse comunali secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

#### **Art. 10 – modalità di erogazione al proprietario in caso di morosità**

Il contributo assegnato al conduttore, può essere erogato al proprietario a sanatoria di eventuali morosità, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore designata per iscritto, sempre che il medesimo, nel caso in cui il contributo erogato sia minore del debito, sia disponibile a sottoscrivere un impegno a non attivare le procedure di sfratto, sull'eventuale debito pendente, almeno fino alla data del bando successivo.

Di tale facoltà saranno informati i locatori interessati prima della liquidazione del contributo dietro avvenuto riscontro da parte del Comune dei canoni non corrisposti (mancanza delle quietanze).

#### **Art. 11 – modalità di erogazione del Fondo**

Gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale le ricevute dei pagamenti del canone di locazione, pena la revoca dei benefici concessi. La presentazione di tutte le ricevute mensili è titolo per l'erogazione del contributo in misura totale.

La fruizione del contributo in oggetto non influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza dal diritto al contributo.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione. Qualora non ricorra il caso previsto al primo comma, il comune provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e il contributo, così ricalcolato, verrà erogato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 12 – termini di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro il giorno **6 giugno 2008**.

#### **Art. 13 – distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Relazioni per il Pubblico (al piano terra della sede comunale) .

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, ed essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente art. 12. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale dell'Ufficio postale accettante.

#### **Art. 14 – controlli e sanzioni**

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati, altresì, alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il richiedente esprime il suo consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs n. 109/98.

#### **Art. 15 – norma finale**

Si fa riserva di recepire le eventuali modifiche rispetto ai criteri stabiliti che il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale decidessero di adottare, in data successiva alla pubblicazione del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996, alla legge 109/1998 ed ai relativi decreti di attuazione di competenza regionale.

Colle di Val d'Elsa, 5 maggio 2008

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  
Dr. Alberto Rabazzi